



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO TOSCANA

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

☒ Via Valfonda, 17 – 50123 Firenze – ☎ 0552745045

P.E.C.: fi0520000p@pec.gdf.it

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E SEGG. DEL D.LGS NR. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDI ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE IN APPOSITE AREE ALL'INTERNO DELLE CASERME DELLA GUARDIA DI FINANZA UBICATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA

C.I.G.: 9714782BB5

ARTICOLO 1. GENERALITÀ

NUMERO, TIPOLOGIA ED INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto l'affidamento in concessione, con gestione completa, del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati a mezzo di distributori automatici da installare all'interno di apposite aree all'interno delle caserme della Guardia di Finanza site in Toscana (vgs. Tabella *"elenco caserme e relativi distributori automatici richiesti"*).

La fornitura, l'installazione, l'allaccio agli impianti e la gestione dei distributori automatici dovranno avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della stipula del contratto di somministrazione, di cui al presente RDO.

Il numero e la tipologia dei distributori automatici potrà essere suscettibile di variazione e dovrà essere rapportato alle esigenze dei Reparti beneficiari e potrà subire variazioni in aumento e/o in diminuzione in relazione al numero dei consumatori o ad una diversa organizzazione dell'Amministrazione, senza che l'aggiudicatario possa nulla pretendere.

Anche nel caso in cui l'Amministrazione dovesse richiedere, nel corso dell'esecuzione della concessione, il posizionamento di ulteriori apparati di distributori, i costi di installazione e allaccio saranno a carico dell'aggiudicatario che, inoltre, dovrà assicurare la disponibilità all'installazione di ulteriori distributori automatici oltre a quelli concordati (come dotazione minime) ad insindacabile richiesta dell'Amministrazione. Diversamente, eventuali variazioni relative al numero e al posizionamento delle stesse dovranno essere concordate con l'Amministrazione.

Al termine della concessione, l'aggiudicatario dovrà rimuovere le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini, murari, e/o idraulici ed elettrici **entro e non oltre 30 (trenta) giorni**, avendo cura di garantire:

a) la continuità del servizio fino al giorno del ritiro;

- b) la restituzione delle eventuali caparre corrisposte per il rilascio delle chiavette;
- c) il rimborso degli eventuali crediti ancora presenti nelle chiavette.

In caso di mancata rimozione, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio con spese a carico dell'aggiudicatario.

I distributori dovranno essere installati secondo una configurazione che consenta in ciascun punto di distribuzione l'erogazione di:

- a) bevande calde;
- b) bevande fredde in lattina e tetrapak ed acqua minerale;
- c) alimenti solidi preconfezionati ed alimenti per la gastronomia con la possibilità di poter essere distribuiti in un unico distributore unitamente alle bevande fredde.¹

Qualora, per il corretto funzionamento delle macchine erogatrici, si rendesse necessario eseguire lavori sugli impianti idraulici e/o elettrici, gli stessi potranno essere effettuati a cura e spese dell'aggiudicatario, previa richiesta ed eventuale consenso scritto dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario dovrà altresì effettuare, a sua cura e spese, l'installazione e il collaudo delle macchine distributrici. L'Operatore Economico dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 2. CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

I distributori automatici da installare dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- conformità delle caratteristiche tecniche ed igieniche alla normativa vigente in materia;
- distributori di nuova fabbricazione e ultima generazione, al momento dell'installazione (anche in caso di sostituzione nel corso della prestazione);
- di facile pulizia e igienizzazione, sia all'interno che all'esterno, e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti;
- resistenza delle superfici al calore, alla pulizia e alla disinfezione, in modo tale da non influire sulla genuinità e corretta conservazione dei prodotti;
- dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- **disponibilità di accettare monete di qualsiasi taglio, dai 5 centesimi, con resto;**
- possibilità di segnalare chiaramente le eventuali indisponibilità dei prodotti;
- collocati in posizione comoda per la pulizia dei locali;
- muniti di targhetta con ragione sociale e recapito dell'impresa affidataria, oltre al nominativo e recapito del referente cui rivolgersi in caso di urgenza, per guasti e reclami.

Con cadenza annuale, e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, l'aggiudicatario dovrà rendicontare all'Amministrazione lo stato di manutenzione e funzionamento delle macchine impiegate, la conformità delle stesse alle vigenti normative infortunistiche di sicurezza, igienico-sanitarie, e altre disposizioni specifiche di settore. Ogni modifica riguardante i distributori ed i prodotti dovrà essere **preventivamente** comunicata

all'Amministrazione (Direttore Esecuzione del Contratto e Assistente di ciascun Reparto ove è installato un distributore automatico).

L'aggiudicatario dovrà inoltre:

- posizionare nelle immediate vicinanze dei distributori i portarifiuti, avendo cura di differenziare la raccolta dei materiali;
- provvedere alla pulizia delle aree circostanti ed allo svuotamento periodico dei cestini, ogni settimana in relazione al loro stato di riempimento;
- fornire gratuitamente le chiavette al personale in servizio.

ARTICOLO 3. PRODOTTI E PREZZI

I prodotti dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- a) di qualità elevata;
- b) utilizzo di caffè di marche di nota e comprovata affidabilità e diffusione nazionale;
- c) conformità alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari (requisiti del produttore, composizione e scadenza dei prodotti);
- d) almeno il 50% dei prodotti deve rispettare caratteristiche legate all'equilibrio nutrizionale (limitato utilizzo di grassi saturi, ricchi di fibre, sostanze, antiossidanti).

L'aggiudicatario dovrà consegnare all'Amministrazione le schede tecniche dei prodotti presenti nei distributori.

Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile, e sottoposto a controlli e verifiche periodiche da parte dell'aggiudicatario.

L'inosservanza della scadenza dei prodotti, elemento fondamentale della salubrità dei prodotti, comporterà l'irrogazione di penali con le modalità previste dall'articolo 11 del presente Capitolato Tecnico.

Potranno essere introdotti nuovi prodotti in somministrazione, da aggiungere al listino preesistente, in accordo con questa Amministrazione, constatata l'opportunità e la congruità del prezzo di cessione.

L'Impresa si impegna a vendere generi di conforto, bevande, bibite, ecc., applicando il corrispettivo determinato sulla base delle **percentuali di sconto, rapportate ai prezzi di ogni singolo Gruppo Omogeneo di Prodotti, indicate nell'Offerta economica** presentata in sede di gara, ed espressamente indicato nel listino prezzi, che costituirà parte integrante del contratto di concessione.

I prezzi si intendono fissi e invariabili, salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di revisione prezzi, prevedendo, pertanto, l'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

Si precisa che il listino finale dei prodotti riporterà i prezzi ottenuti dal ribasso percentuale che, una volta applicata l'IVA, saranno oggetto di arrotondamenti, per eccesso o per difetto, di 5 centesimi in 5 centesimi (taglio minimo utilizzabile).

A titolo puramente esemplificativo le cifre verranno arrotondate nel modo seguente:

- a. da 0,38 a 0,42 diventa 0,40;

- b. da 0,43 a 0,47 diventa 0,45;
- c. da 0,48 a 0,52 diventa 0,50;
- d. da 0,53 a 0,57 diventa 0,55 e così via.

ARTICOLO 4. RIFORNIMENTO E MANUTENZIONE

L'aggiudicatario dovrà prendere accordi con i responsabili dei Reparti stabilendo ispezioni alle apparecchiature installate al fine di garantire:

- a) l'ottimale condizione igienico-sanitaria;
- b) il rifornimento dei prodotti e della disponibilità delle monete per il resto;
- c) il regolare funzionamento delle attrezzature e il mantenimento igienico sanitario delle stesse;
- d) la sanificazione/pulizia/svuotamento dei contenitori per rifiuti collocati dall'impresa nelle immediate vicinanze dei distributori.

L'Amministrazione potrà compiere, per mezzo dei propri incaricati, ispezioni di verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie. Eventuali violazioni dovranno essere sanate entro un termine stabilito dall'Amministrazione a pena della risoluzione del contratto.

In caso di guasto, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese, **entro 24 ore dalla segnalazione** (effettuata dal responsabile del servizio a mezzo pec), garantendo, nel caso la riparazione non fosse possibile *in loco*, la continuità del servizio, mediante la temporanea sostituzione del distributore automatico, con un altro avente le medesime caratteristiche e con l'utilizzo dei medesimi prodotti.

ARTICOLO 5. SPESE ED ONERI RELATIVI AL SERVIZIO

Sono posti a carico dell'Impresa aggiudicataria:

- a) **la realizzazione degli impianti**, quali, a mero titolo di esempio, quelli elettrici ed idrici, che consentano il corretto funzionamento delle macchine e di quanto necessario per l'esecuzione del servizio, per i quali l'aggiudicatario dovrà esibire le dichiarazioni di conformità previste dalla normativa vigente, unitamente alle previste autorizzazioni dell'Agenzia del Demanio, qualora previste;
- b) **i costi per il consumo dell'energia elettrica e dell'acqua** necessari per il funzionamento dei distributori automatici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione ecc.), **nonché le spese per l'allacciamento** delle attrezzature e/o dei macchinari utili all'esecuzione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti, alle linee dell'energia elettrica e/o dell'acqua, con oneri di allaccio totalmente a carico dell'Impresa aggiudicataria del servizio.

In particolare, per i distributori automatici è previsto **indicativamente** un **consumo annuo elettrico** di **€ 300,00** cadauno (moltiplicato per n. 103 distributori da installare presso i vari Reparti), per un totale **presunto** pari a **€ 30.900,00**.

L'importo così determinato tiene in considerazione:

- l'utilizzo di distributori automatici ad alte prestazioni energetiche con bassi consumi elettrici;

- l'attuale costo dell'energia elettrica;

e verrà eventualmente **rivisto e aggiornato**:

- in base ai consumi forfetari dedotti dalle schede tecniche che verranno fornite dall'aggiudicatario, e/o alla lettura dei contatori a defalco, eventualmente installati a cura e spese dell'aggiudicatario stesso;

- in relazione al futuro costo di approvvigionamento della materia prima elettrica.

Con riguardo ai consumi **idrici**, i distributori automatici dovranno essere autonomi (non è previsto allaccio alla rete idrica) e il relativo rifornimento sarà a cura e spese dell'aggiudicatario;

- c) **gli oneri per l'acquisto, lo svuotamento e la pulizia/sanificazione dei contenitori per rifiuti** che l'impresa stessa dovrà collocare nelle immediate vicinanze dei distributori automatici;
- d) **gli oneri per la pulizia e la disinfezione delle attrezzature e dello spazio attiguo ai distributori**, effettuando, all'occorrenza e/o ove richiesti dal Direttore dell'esecuzione contrattuale, interventi di sanificazione delle componenti interne ed esterne di ciascuna macchina distributrice, come da normativa vigente;
- e) **gli oneri derivanti dall'utilizzo degli spazi/aree**, come determinati dalla competente Agenzia del Demanio, con la quale, in sede di stipula della concessione, l'aggiudicatario siglerà apposito contratto di concessione di couso, oppure **gli oneri derivanti dall'occupazione degli immobili appartenenti al Fondo FIP o ai privati**;
- f) **gli oneri fiscali connessi all'esercizio delle attività in concessione**, nonché **quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali** previsti dalle norme vigenti in favore del personale assunto, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;
- g) **tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula della concessione**;
- h) **i costi per eventuali lavori di ripristino dei locali**;
- i) **la consegna gratuita di una chiavetta magnetica per l'utilizzo dei distributori a tutto il personale richiedente** (del quale verrà redatto un elenco a cura dei Responsabili dell'Amministrazione), previa corresponsione, a titolo di cauzione, dell'importo di € 5,00, che dovrà essere restituito al richiedente, all'atto della restituzione della chiavetta.

ARTICOLO 6.

RESPONSABILITÀ CIVILE E OBBLIGHI

L'aggiudicatario sarà direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza e/o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni, ai suoi dipendenti e/o ai suoi beni, ai dipendenti e/o beni dell'Amministrazione, nonché a terzi e/o relativi beni.

L'aggiudicatario avrà il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e/o di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni e/o danni di qualsivoglia tipologia a persone e/o cose e, a tal fine, dovrà stipulare una polizza assicurativa per danni a cose o persone, valida per tutta la durata della concessione, avente importo minimo di massimale pari a € 5.000.000,00 e

caratteristiche indicate nel disciplinare di gara.

L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare all'Amministrazione, per ogni annualità, il rinnovo della predetta polizza. L'aggiudicatario dovrà:

- a. ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sanità, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- b. attuare, nei confronti dei dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di pertinenza e nella località in cui si svolgono le prestazioni anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- c. rispettare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I suddetti obblighi vincoleranno l'aggiudicatario anche nel caso in cui quest'ultimo non sia aderente alle associazioni nazionali di categoria o receda da esse.

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e fiscali.

L'Amministrazione, pertanto, deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per ogni evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni, ai suoi dipendenti e/o ai suoi beni, ai dipendenti e/o beni dell'aggiudicataria, nonché a terzi e/o relativi beni.

L'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità per la mancata osservanza, da parte del legale rappresentante dell'impresa, delle disposizioni vigenti in materia tributaria e di disciplina del lavoro, nonché delle disposizioni concernenti la tenuta dei registri obbligatori.

Eventuali inadempienze che dovessero recare danno all'Amministrazione a fronte di obblighi derivanti dalla stipula della successiva concessione, costituiranno oggetto di rivalsa nei confronti dell'Impresa.

L'aggiudicatario non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua dovute a necessità tecniche o per altro motivo, comunque non imputabili all'Amministrazione.

ARTICOLO 7. SICUREZZA

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. In caso di infortuni l'impresa si assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito. Sono, pertanto, a carico dell'Impresa gli oneri relativi ai costi per la sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività. A tal proposito provvederà all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa. Il personale dell'Impresa potrà accedere presso le sedi oggetto del contratto munito di un documento d'identità personale e di un badge identificativo corredato di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Gli orari, le modalità e la regolamentazione dell'accesso alle caserme saranno indicate dall'Amministrazione al fine di evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento

dell'attività dell'Amministrazione stessa.

ARTICOLO 8. DEPOSITO CAUZIONALE

L'affidatario, entro 15 giorni solari dalla comunicazione dell'aggiudicazione in suo favore, a pena di decadenza, dovrà costituire una garanzia definitiva, calcolata in ordine a quanto sancito dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (salvo i casi in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 93, co.7, del codice), alternativamente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del committente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del codice:
 - (1) contenente espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - (2) intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del codice, al solo consorzio;
 - (3) conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
 - (4) recante:
 - (a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - (b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - (c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente;
 - (d) **l'autentica, a cura del notaio**, della firma del/dei funzionario/i che legalmente possono impegnare l'Istituto bancario o assicurativo; il suddetto Pubblico Ufficiale, nel contesto del medesimo atto di autentica, dovrà esplicitamente attestare che i funzionari che intervengono nella stipula dell'atto sono in possesso degli occorrenti poteri per impegnare legalmente l'Istituto bancario o la Compagnia di assicurazione.

ARTICOLO 9. RAPPRESENTANTE PER L'AMMINISTRAZIONE

Il Comandante del Reparto T.L.A. Toscana designa un responsabile quale "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" (D.E.C.) per l'Amministrazione e, in caso di assenza, un suo sostituto. È prevista anche la nomina di assistenti al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, presso ciascun Reparto ove saranno installati i distributori automatici.

Al D.E.C. faranno capo tutte le attività collaterali allo svolgimento del servizio, ivi compresa l'esclusiva competenza ad intrattenere rapporti formali con il "rappresentante" per l'impresa.

ARTICOLO 10. RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE

L'aggiudicatario dovrà indicare un proprio responsabile qualificato, onde intrattenere stretti contatti con il rappresentante dell'Amministrazione, al fine di garantire la regolare esecuzione degli impegni contrattuali assunti.

Tale preposto deve essere reperibile (**con indicazione di un numero di telefono cellulare e di un indirizzo di posta elettronica**) in ogni momento dello svolgimento del servizio, in modo che nessuna operazione debba essere ritardata per effetto della sua indisponibilità e/o irreperibilità.

In caso di assenza provvederà a nominare un sostituto dandone preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione.

ARTICOLO 11. IRREGOLARITA' DEL SERVIZIO E PENALI

Al Rappresentante dell'Amministrazione devono essere tempestivamente comunicate da parte dell'utenza, anche verbalmente e con successiva formalizzazione scritta, eventuali inadempienze e motivi di lamentela.

In tali casi il Rappresentante dell'Amministrazione provvederà a comunicarlo immediatamente, a mezzo telefono e posta elettronica, al responsabile indicato dall'Impresa ai numeri di telefono ed agli indirizzi e-mail da questa comunicati.

A tale scopo, la società dovrà segnalare un responsabile unico per tutta la Regione Toscana, da attivare in caso di inadempienze, **reperibile ad un'utenza cellulare ed un indirizzo di posta elettronica**. In ogni caso, la segnalazione verrà inviata anche all'indirizzo e-mail della ditta aggiudicataria.

La variazione del responsabile regionale e/o del numero di cellulare e/o dell'indirizzo email, ai fini delle comunicazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa dovrà essere comunicata via pec all'Amministrazione con un **preavviso di almeno gg. 15 (quindici)**.

L'Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, attraverso propri rappresentanti, le verifiche ed i controlli necessari ad assicurare la perfetta esecuzione del servizio.

Per la contestazione e l'applicazione delle penali si applicano le modalità previste dagli artt. 52 e seguenti del D.M. 24/10/2014, nr. 181.

L'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, può:

- a) dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione;
- b) provvedere all'esecuzione del servizio non svolto dall'aggiudicatario, in violazione del contratto o della parte di esso non eseguita, affidando a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le forniture e le prestazioni non eseguite, ricorrendo anche alle procedure in economia, laddove possibile, ovvero rivolgendosi fino al quinto classificato che ha presentato offerta valida. In tali casi si provvederà all'incameramento della cauzione;

- c) consentire l'ulteriore esecuzione del contratto, applicando le penalità previste dall'articolo 53 del D.M. 181/2014, se l'inadempimento è tale da non determinare il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione definitiva e/o compensare i predetti crediti con quanto eventualmente dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, ex artt. 1241 e 1243 codice civile. In ogni caso, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico della Ditta affidataria e relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali che verranno applicate ad ogni accertamento:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine, verrà applicata una penale di € 30,00 (euro trenta/00) per distributore;
- b) per ogni accertata e contestata carenza di pulizia dei distributori ubicati presso le singole sedi del servizio, verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00);
- c) per l'aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti, verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00);
- d) per fornitura di prodotti di qualità difforme da quella prevista all'art. 3 del Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00);
- e) per mancato rifornimento dei distributori, o carenza di prodotti presenti, o per fermi macchina per periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione al centralino della Ditta affidataria, verrà applicata una penale giornaliera di € 200,00 (euro duecento/00);
- f) la mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP comporterà, per ogni infrazione accertata, l'applicazione di una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00).
- g) ogni altra circostanza non conforme alle prescrizioni del presente atto, diversa dai punti che precedono: per ogni infrazione accertata, penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, in ragione della gravità dell'infrazione.

L'inadempienza si intende debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta, a mezzo p.e.c., dell'Amministrazione appaltante, in cui sarà data comunicazione della penale applicata, con le modalità previste dall'art. 52 e segg. del D.M. 24/10/2014, nr. 181.

ARTICOLO 12. RISOLUZIONE

È facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) sopravvenute cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- c) presenza di cause interdittive ai sensi della Legge n. 159/2011 (antimafia);
- d) mancato o ritardato avvio del servizio (messa in funzione e rifornimento dei distributori) entro 30 (trenta) giorni solari dalla stipula del contratto;
- e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- f) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal D.M. n. 181/2014;
- h) gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali (a mero titolo esemplificativo): interruzione del servizio senza giustificato motivo; inosservanza di norme di legge e/o regolamentari; reiterata violazione delle disposizioni articolate nel Capitolato Tecnico, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- i) qualora si verifichi anche un solo episodio di frode;
- j) accertato subappalto o cessione dell'impresa, cessazione dell'attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- k) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- l) mancato pagamento, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, dei consumi di energia elettrica;
- m) revoca della concessione da parte dell'Agenzia del Demanio per morosità nel pagamento dei canoni o per qualunque altra inadempienza dalla medesima rilevata;
- n) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene, sanità e conservazione pubblica;
- o) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- p) in ogni altro caso previsto per legge.

L'Amministrazione quando accerta un grave inadempimento dell'impresa ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'impresa e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'impresa dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere (qualora vi siano i presupposti) all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'impresa ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'impresa deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'impresa, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato via pec dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'impresa per il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'impresa a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore maggior danno

ARTICOLO 13. RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal rapporto, a tutto rischio dell'Impresa mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo posta elettronica certificata, in uno dei seguenti casi:

- violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o mancata assicurazione del personale medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché violazioni accertate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- interruzione del servizio, salvo che l'Impresa non dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore o caso fortuito;
- accertato subappalto o cessione dell'impresa, cessazione dell'attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicataria;
- revoca all'Impresa stessa, delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio affidato;
- in presenza di condizioni migliorative successivamente disponibili in Consip (ex D.L.95/2012 convertito dalla Legge 07 agosto 2012, n.135); al riguardo risulterà obbligatorio procedere ad una rinegoziazione, nel caso i parametri delle convenzioni successivamente stipulate da Consip siano migliorativi rispetto a quelli contemplati nel presente contratto. Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non acconsenta alla proposta di modificare le condizioni economiche, alla luce delle future nuove convenzioni rese disponibili da Consip, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto in ogni tempo, previa comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite;
- fatti sopravvenuti alla conclusione o in corso di esecuzione del contratto che non rendano più utile o economico il servizio;
- determinazione di soppressione/sospensione/interruzione del servizio e/o determinazione di soppressione/trasferimento di un Reparto del Corpo ricompreso nel contratto;

- ogni altro caso previsto dalle leggi e regolamenti.

Il recesso dalla concessione avverrà comunicandolo, a mezzo p.e.c., all'affidatario, con un preavviso di 30 giorni.

Il recesso dalla concessione dovrà essere disposto con decreto emanato dalla stessa Autorità che ha approvato il contratto e nel caso di recesso per colpa imputabile all'affidatario insorgerà per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'Impresa. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Impresa tramite posta elettronica certificata e conterrà l'indicazione dei nuovi termini dell'esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. Alla ditta, inadempiente, saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato da eventuali crediti dell'impresa senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa.

L'Impresa è tenuta a comunicare, a mezzo P.E.C., ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi.

È facoltà dell'impresa recedere dal contratto prima della sua scadenza, solo per giusta causa o giustificato motivo, dandone preavviso con almeno tre mesi di anticipo.

ARTICOLO 14. CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, è fatto obbligo, per l'acquirente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato/autonomo o attribuito incarichi nei confronti di ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza che abbiano già esercitato, per conto dell'Amministrazione, poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 15. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario sarà obbligato a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività svolta dall'Amministrazione e le informazioni di cui sarà venuta in possesso.

In caso d'inadempimento l'Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto, nonché adottare gli opportuni provvedimenti a propria tutela.

ARTICOLO 16. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti in vista della formalizzazione della concessione o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento, potranno essere trattati per finalità di gestione del rapporto, adempimenti di legge, tenuta di registri e scritture varie, elenchi e indirizzari, compilazione di anagrafiche.

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito sia manualmente sia mediante l'uso di sistemi automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza necessarie, facendo uso di mezzi che ne

prevengano il rischio di perdita o di distruzione, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

ARTICOLO 17. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie è quello di Firenze.

ARTICOLO 18. PUBBLICITA'

Il Bando di gara verrà pubblicato, oltreché sul MePA, sul Profilo del Committente <http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara> alla pagina dedicata alla presente procedura.

Quanto sopra, in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, buon andamento dell'Amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 19. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese *all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC*, il cui utilizzo è espressamente autorizzato dal candidato con la partecipazione al presente bando, ai sensi dell'art. 76 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ARTICOLO 20. NORME APPLICABILI

Per lo svolgimento del servizio vengono applicate le seguenti norme:

- a. Legge e Regolamento della Contabilità Generale dello Stato, approvati, rispettivamente, con RR.DD. 18/11/1923, n. 2440 e 23/05/1924, n. 827;
- b. Legge 06/08/1990, n. 241, recante le norme generali sul procedimento amministrativo;
- c. D. Lgs. n. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici;
- d. Regolamento recante il "Capitolato generali d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza", approvato con D.M. n. 181 del 24/10/2014;
- e. D.M. 07/03/2018, n. 49, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- f. D.L. 16/07/2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" conv. nella L. 120/2020 e modif. con D.L. n. 77/2021 conv. nella L. 108/2021;

- g. Linee guida n. 4 dell'ANAC relative alle procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- h. Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i. Codice civile, in relazione alla fase esecutiva, che la controparte dichiara di conoscere, ancorché non allegate.

**ARTICOLO 21.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi degli articoli 4 e ss. della legge 241/90 e ss.mm., il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Gestione Amministrativa *pro tempore*.

Firmato digitalmente
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Magg. Roberta Polleggioni)